

WELFARE LOCALE E IMMIGRAZIONE **nella contrattazione sociale territoriale**

Piani di Zona: cittadini stranieri residenti e richiedenti asilo
Programmare gli interventi, costruire il consenso, monitorare gli effetti
Giornate di formazione/laboratorio Coordinamenti immigrazione e contrattazione sociale

Cgil Lombardia
Milano 24 luglio 2018

“PRIMA I NOSTRI”?

QUALI sono le “SOGLIE DI SBARRAMENTO” utilizzate per limitare/impedire l'accesso al WELFARE LOCALE ai cittadini stranieri?

- CITTADINANZA ITALIANA
- TITOLARITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE SLP;
- RADICAMENTO TERRITORIALE – RESIDENZA PROTRATTA:
 - PERIODI DI RESIDENZA PREVISTI **ESCLUSIVAMENTE** PER I CITTADINI EXTRA-UE
 - PERIODI DI RESIDENZA PREVISTI PER **TUTTI** I DESTINATARI

CITTADINANZA

- utilizzo della cittadinanza per distinguere i fruitori e gli esclusi dal Welfare;
- praticata fino a pochi anni fa da alcune amministrazioni comunali del nord;
- oggi non ha alcuna possibilità di trovare realizzazione e si può dire ormai quasi definitivamente abbandonata sia dall'ordinamento nazionale, sia da quelli regionali, sia dalla azione amministrativa degli enti locali;

La Corte Costituzionale nella sentenza 432/05 riguardante una legge della Regione Lombardia che riservava il trasporto gratuito per gli invalidi sulle linee regionali ai soli cittadini italiani:

“...distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri...finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità del beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione”

TITOLARITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE SLP

- L'art. 41 TU **immigrazione** prevede che “...Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti...”;
- **art. 2 comma 1 della LEGGE 8 novembre 2000, n. 328** (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
 - (Diritto alle prestazioni). 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286...”;

- **L'art. 80, comma 19, L. 23.12.2000 n° 388** prevede che “...*Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.* Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) e 66 (assegno di maternità) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
- *Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) e 66 (assegno di maternità) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'epoca erano esclusi i cittadini stranieri ...poi i requisiti di accesso sono stati modificati.*
- **“diritti soggettivi”**: *misure di sicurezza sociale erogate sulla base di requisiti predeterminati...*

- **“DICHIARATA INCOSTITUZIONALE”** la parte “... *Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno...*”, **in riferimento all'erogazione delle seguenti misure assistenziali:**
 - pensione di invalidità civile per sordi e indennità di comunicazione (sent. 230/15);
 - indennità di accompagnamento per cieco ventisemista (sent. 22/15);
 - pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento (sent. 40/13);
 - indennità di frequenza per minori invalidi (sent. 329/11);
 - assegno mensile di invalidità (sent. 187/10).

REQUISITI PER LA CARTA DI SOGGIORNO:

- REDDITO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE E 5 ANNI DI SOGGIORNO IN ITALIA

La Corte Costituzionale è intervenuta:

- dichiarando del tutto irragionevole la pretesa di attribuire una prestazione di sostegno soltanto a coloro che già disponevano di un reddito minimo – requisito indispensabile per ottenere il pds-Ue-slp -, con conseguente esclusione proprio dei soggetti più bisognosi perché totalmente sforniti di reddito; la questione si pone evidentemente per i solo cittadini stranieri !!!!!!!!
- affermando che la residenza ultra-quinquennale sul territorio dello Stato, è irragionevole (o quantomeno non proporzionato) in quanto “*appare idoneo a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per se stessi indifferibili e indilazionabili*” (sentenza C.C. 230/15).

(La sentenza della Corte Costituzionale n° 166/2018: “...occorre che la distinzione non si traduca mai nell’esclusione del non cittadino dal godimento dei diritti fondamentali che attengono ai «bisogni primari» della persona, indifferenziabili e indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini...”).

ATTENZIONE!!!

Sebbene fortemente depotenziato dai pronunciamenti della Corte Costituzionale, l'art. 80 cit. è tuttora vigente e coesiste con l'art. 41 TU immigrazione

- il riferimento per l'attività amministrativa deve necessariamente essere quello dell'art. 41 TUI; pertanto le prestazioni istituite dalle amministrazioni locali dovranno essere garantite quantomeno a tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di almeno un anno....

▪ **SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE del 14.01.2013 n.4**

▪ interventi per il sostegno delle persone non autosufficienti ai soli titolari di permesso di lungo periodo della REGIONE CALABRIA

▪ ... Nella specie, è stato, di contro, introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole relazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. **Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante**

DIRITTO COMUNITARIO e “CATEGORIE PROTETTE”

- cittadini dell'Ue e i loro familiari;
- familiari stranieri di cittadini dell'Unione (art. 24 direttiva 2004/38)
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 11 commi 1 e 4 direttiva 2003/109);
- titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50);
- titolari di protezione internazionale (art. 29 direttiva 2011/95);
- titolari di permesso unico di lavoro (art. 12 direttiva 2011/98).

art. 12 direttiva UE 2011/98

Permesso Unico Lavoro

- estende il principio di parità a tutti gli stranieri che sono titolari del “permesso unico lavoro” o di un permesso che consente di lavorare;
- la parificazione è in riferimento ai settori della sicurezza sociale di cui al Regolamento 883/2004 il quale, a sua volta, comprende una elencazione idonea a coprire quasi tutte le condizioni di bisogno (maternità, vecchiaia, malattia, infortunio ecc.) salvo quella della povertà, sicchè un puro e semplice sussidio alla povertà non potrà essere “coperto” dalla previsione paritaria di quest’ultima direttiva...

RADICAMENTO TERRITORIALE
e
RESIDENZA PROTRATTA
NEL WELFARE LOCALE

1) PERIODI DI RESIDENZA PREVISTI **ESCLUSIVAMENTE** PER I CITTADINI COMUNITARI E/O EXTRA-UE

- La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i seguenti provvedimenti che prevedevano una differenziazione di trattamento
 - **36 mesi di residenza per i cittadini comunitari** (esclusi i cittadini extra-Ue) nella Regione per l'accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (Corte Cost. sent. 40/2011 – Regione Friuli);
 - **5 anni di residenza per i non comunitari** nella Regione per l'accesso all'assegno regionale al nucleo familiare per i figli (Corte Cost. sent. 133/2013 – Regione Trentino Alto Adige);
 - **5 anni di residenza sul territorio nazionale per i cittadini stranieri** per l'accesso a tutte le prestazioni (Corte Cost. sent. 222/2013 – Regione Friuli);
 - **5 anni di residenza ininterrotta nella Provincia per i cittadini stranieri** per le prestazioni sociali di natura economica (Corte Cost. sent. 2/2013 – Provincia Bolzano);
 - **5 anni di residenza ininterrotta nella provincia per i cittadini stranieri per prestazioni per il diritto** allo studio universitario (Corte

Cost. sent. 2/2013 – provincia Bolzano);

- **1 anno di residenza ininterrotta per i cittadini comunitari** (esclusi i cittadini extra-Ue) nella provincia per sovvenzioni all'apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. sent. 2/2013 – provincia Bolzano)...
- **3 anni di residenza sul territorio nazionale per tutti e per i cittadini stranieri** possesso del permesso di lungo periodo, per l'erogazione dell'assegno di cura (Corte Cost. 172/2013)...

FONDO NAZIONALE AFFITTO

art. 11 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

comma 13 “...*Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione...*”.

La **Corte Costituzionale con la sentenza n° 166/2018** si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, affermando quanto segue:

- “...*deve ritenersi che dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale ... costituiscano una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei, al fine dell'accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri ...;*
- “... *la disposizione attinge gli estremi dell'irrazionalità intrinseca nella parte in cui esige una residenza protratta per dieci anni sul territorio nazionale, dato che tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana ...;*”;

- “... tale previsione contrasta con la richiamata direttiva 2003/109/CE che prevede come regola l’equiparazione tra cittadini e soggiornanti di lungo periodo, condizione quest’ultima che – come si è detto – si può ottenere dopo cinque anni di permanenza sul territorio di uno Stato membro...”;
- “... anche il termine di cinque anni nel territorio regionale risulta palesemente irragionevole e sproporzionato, considerato che i fondi sono stati istituiti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a «favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati» (art. 11, comma 3, legge n. 431 del 1998) e, dunque, per esigenze transitorie, relative a periodi limitati, che sarebbero frustrate dalla richiesta di una permanenza addirittura quinquennale...”;
- “... non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale ...”;

- *“... la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulta sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che non rispettoso dei predetti obblighi europei...”*;
- *“...occorre che la distinzione non si traduca mai nell’esclusione del non cittadino dal godimento dei diritti fondamentali che attengono ai «bisogni primari» della persona, indifferenziabili e indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini...”*

2) PERIODI DI RESIDENZA PREVISTI PER **TUTTI** I DESTINATARI

- Periodi di residenza più o meno lunghi in un determinato luogo (Territorio nazionale, Regione, Comune; oppure nel Territorio nazionale e nella Regione);

ESEMPI:

BONUS BEBE' PER SOSTENERE LA FAMIGLIA NEL PERCORSO DI CRESCITA DEL BAMBINO (2015)

- **residenza continuativa di entrambi i genitori in Regione Lombardia da almeno 5 anni;**

REDDITO DI AUTONOMIA 2015- BONUS AFFITTO

- **residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.**

REDDITO DI AUTONOMIA 2016 - BONUS FAMIGLIA

- **residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno per 5 anni continuativi;**

REDDITO DI AUTONOMIA 2017 - BONUS FAMIGLIA

- **essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori;**

- Si basa su un criterio “APPARENTEMENTE NEUTRO” (non espressamente vietato) che produce un “PARTICOLARE SVANTAGGIO” per il gruppo sociale contraddistinto dal fattore vietato...;
- è una forma di **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA** utilizzata nei confronti dei cittadini stranieri per evitare di garantire la parità di trattamento

La Corte Costituzionale è orientata:

- nel senso che il criterio selettivo della residenza “non episodica” sul territorio (senza specifiche indicazioni di durata) risponda ai criteri di “*ragionevole correlabilità*”
- e che, **per le prestazioni non essenziali**, sia anche ragionevole richiedere un certo “radicamento territoriale” purchè senza distinzioni tra italiani e stranieri.

**E' più meritevole di aiuto il “bisogno
stanziale” rispetto al “bisogno mobile” ???**

Legge Regione Veneto – asili nido

“...Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione...””.

La sentenza della Corte Costituzionale n° 107/2018 dichiarando l'illegittimità della Legge, afferma:

“...La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili...”

Il relativo servizio ... consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un'attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l'uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del Paese. Per questa ragione, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale...

La norma impugnata, invece, prescinde totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000) ...

L'argomento utilizzato dalla Regione Veneto a sostegno dell'infondatezza della questione (ossia che la norma impugnata darebbe la precedenza «a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia») non convince. In primo luogo, nessuno dei due criteri utilizzati dalla norma impugnata (residenza prolungata in Veneto o occupazione prolungata in Veneto) assicura che i genitori abbiano pagato tributi in Veneto per un lungo periodo (la residenza può non essere coincisa con un periodo lavorativo e l'occupazione prolungata in Veneto non implica necessariamente la residenza in Veneto)...

In definitiva, il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata è contrario sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione "universalistica" dei servizi sociali...

Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l'estraneità ad essa del "radicamento territoriale" risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa, essendo ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri...

Si può osservare infine che chi si sposta in un'altra regione non ha contribuito al welfare di quella regione ma ha pagato i tributi nella regione di provenienza, e non è costituzionalmente ammissibile sfavorirlo nell'accesso ai servizi pubblici solo per aver esercitato il proprio diritto costituzionale di circolazione (o per essere stato trasferito o assegnato al Veneto per ragioni di lavoro o di altra natura)...”

LA CORTE COSTITUZIONALE

- a) per le **prestazioni “essenziali”** volte a rispondere ai **bisogni primari** della persona la Corte ribadisce che non è consentita alcuna differenziazione di trattamento: non solo quella sulla base della cittadinanza, **ma neppure quella sulla base della durata della residenza** (sia essa riferita al territorio nazionale o alla regione che eroga la prestazione) **dovendosi invece avere riguardo esclusivamente alla soddisfazione del bisogno.**
- b) i legislatori statale e regionale - che devono conciliare la massima fruibilità dei benefici con la limitatezza delle risorse – possono imporre requisiti per l’accesso alle **prestazioni non essenziali** solo nei limiti della ragionevolezza, o meglio della *“ragionevole correlabilità”* tra requisito e finalità della legge; sottoposto a tale esame, il criterio selettivo della **residenza** sul territorio non è irragionevole;
- c) è **“irragionevole”** il requisito **della residenza protratta per un determinato periodo di tempo**, non essendo possibile riscontrare alcuna ragionevole correlazione tra tale requisito e le condizioni di bisogno e di disagio che costituiscono la ragione di erogazione della prestazione; né essendo possibile presumere, in termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda su un territorio da un periodo inferiore a quello richiesto, sia minore rispetto a quello di chi vi risiede da più tempo.

QUESTIONI APERTE

- stilare un elenco il più possibile certo delle **prestazioni “essenziali”** volte a rispondere ai bisogni primari della persona;
- individuare criteri omogenei per l’applicazione del parametro di ragionevolezza **riferito alle prestazioni che eccedono l’essenziale...**

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

art. 74 del Dlgs 26.3.2001 n. 151

ASSEGNO FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI

art. 65 L. 448/98

- la direttiva 2011/98/UE all'art. 12 prevede che **tutti i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di un permesso di soggiorno che consente di lavorare beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano** per quanto concerne, tra gli altri, i settori della sicurezza sociale come definiti nel Regolamento CE n.883/2004. Nel settore della sicurezza sociale rientrano certamente le *“prestazioni familiari”* (art. 3 lett. j) del Regolamento citato);
- la norma chiara e incondizionata ed essendo scaduto il 25.12.2013 il termine per il recepimento, deve essere applicata direttamente nel nostro ordinamento; per giurisprudenza costante della CGUE, l'obbligo di dare diretta applicazione al diritto comunitario grava non solo sugli Stati ma su tutta la pubblica amministrazione ivi comprese le amministrazioni locali (in tal senso si veda

CGE causa C- 103/88 Fratelli Costanzo).

- il 21 giugno 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che l'art. 65 L. 448/98 avente ad oggetto l'assegno famiglie numerose, è in contrasto con l'art. 12 della direttiva UE 2011/98 poiché non garantisce ai titolari di permesso unico lavoro la parità di trattamento nell'accesso alla prestazione...superando l'obiezione secondo la quale le prestazioni non contributive gravanti sulla fiscalità generale e non collegate a un rapporto di lavoro (come appunto l'assegno famiglie numerose) sarebbero escluse dall'ambito di applicazione del principio egualitario sancito dalla predetta direttiva;
- Tra le prestazioni che i comuni devono sicuramente garantire a tutti i titolari del permesso di soggiorno sopra citato vi è anche l'**Assegno di maternità di base**, previsto dall'art. 74 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151

Nota dell'ANCI NAZIONALE del 20.01.2015

CITTADINI DI PAESI TERZI PER I QUALI VIGE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO IN MATERIA SOCIALE

- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti 1
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti 2
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria 3
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti 4
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione 5 o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 6
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 7
- Cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari 8
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro 9 o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014

1 Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004

2 Artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004

3 Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28)

4 Art. 1 Reg. UE 1231/2010

5 Art. 19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24)

6 Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014. Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs. 40/14

7 Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE

8 in base agli Accordi Euromediterranei

9 Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva

“...difficile essere cittadini nella casa dei doveri se si è esclusi dalla casa dei diritti...”

(Card. Carlo Maria Martini)